



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Il LICEO SCIENTIFICO "N. SENSALÉ" con sede in via S. D'ALESSANDRO 34, CAP 84014 Città NOCERA INFERIORE (SA) - codice fiscale 80026660656, d'ora in poi denominato "*istituzione scolastica*", rappresentato Dirigente Scolastico ROSARIO PESCE nato a NAPOLI (NA) il 26/05/1974;

e

Il Dipartimento di Fisica "E. R. Caianiello" con sede in via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), codice fiscale 80018670655, nel prosieguo denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dal Direttore Salvatore De Pasquale nato a Andria (BAT) il 07/04/1961;

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*";
- il Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 ha definito le Linee guida in merito a tali percorsi e li ha resi applicabili alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi in esame, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Con la presente Convenzione, le Parti intendono:
 - co-progettare e realizzare congiuntamente, in un'ottica di interscambio delle proprie risorse scientifico-formative, tecniche e strutturali, un percorso volto ad avvicinare i sistemi di Istruzione e Formazione al mondo professionale, con particolare riferimento al fabbisogno territoriale;
 - coltivare risorse umane cui trasferire le competenze scientifiche e tecniche anche nella prospettiva dell'acquisizione da parte dello studente di una cultura organizzativa;
 - realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento delle competenze di base tecnico-professionali;
 - sviluppare i processi di apprendimento scolastico secondo forme di metodologie innovative attraverso esperienze pratiche e laboratoriali;
 - promuovere e favorire innovative pratiche di orientamento verso gli studi universitari, basate sulla conoscenza e l'esperienza diretta degli ambiti e degli ambienti di studio, al fine di una corretta scelta del corso di studi e quindi della futura professione.
2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. 20 studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'Istituzione scolastica.
3. Le parti convengono circa la possibilità di coinvolgere nel progetto di PCTO, oggetto del presente accordo, eventuali ulteriori soggetti che intendano, a vario titolo, fornire la propria collaborazione, formalizzata da apposita convenzione.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle particoinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studentecoinvolto;
 - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il tutor interno scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
 - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici del soggetto ospitante, nel rispetto delle procedure interne;
 - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.

Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- f. rispettare e seguire il codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Salerno.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

1. Fatto salvo quanto previsto dalle Parti, per l'esecuzione del presente Accordo ciascuna di esse si farà carico dei costi e delle spese relative alle attività di propria competenza.

Art. 9

1. Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo.
2. È altresì stabilito che l'Istituzione scolastica dovrà osservare specifici obblighi in materia di riservatezza delle informazioni relative al soggetto ospitante.

Art. 10

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Accordo e che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Salerno.

Data, 02/12/2024

Firma del Legale rappresentante dell'Istituto Prof. Rosario Pesce Firmato Digitalmente da: ROSARIO PESCE C: IT O: LICEO SCIENTIFICO "N. SENGALLI" DI NOCERA INFERIORE (SA)/80026660656	Il Direttore del Dipartimento di Fisica Prof. Salvatore De Pasquale Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
---	---